



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 257 DEL 7 marzo 2018

Oggetto: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dalla società Ecostrade s.r.l. – Affidamento in concessione del servizio di pronto intervento per la pulizia della rete viaria cittadina con rimozione di materiali solidi e liquidi versati in seguito ad incidenti stradali e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità – CIG 7016528E10 - Importo a base di gara: 480.000,00 euro - S.A.: Comune di Palermo

PREC 66/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 72713 del 25 maggio 2017, presentata dalla società Ecostrade S.r.l., relativamente alla gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la legittimità della previsione nella *lex specialis*, tra i requisiti di idoneità professionale, dell'iscrizione all'albo gestori ambientali in categoria 9 – Bonifica siti contaminati, in quanto irragionevole in relazione all'oggetto dell'appalto, nonché della disposizione che imponeva, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, il possesso del requisito di iscrizione all'albo da parte di tutti i componenti del raggruppamento;

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, la *lex specialis* che al punto 14 prevede il possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 9, "bonifica siti contaminati", «*al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro*»; e il capitolato d'oneri che all'articolo 1 specifica le prestazioni oggetto del contratto in: «*a) intervento di tipo a (intervento standard) – intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e recupero ed asportazione dei detriti solidi non biodegradabili in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque l'eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, riconducibile al sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze; [...]* b) "Intervento di tipo B" *8interventi con perdita di carico) – attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici stradali a seguito del verificarsi di incidenti o, anche in assenza di incidente stradale, che comportano perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue pertinenze*»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 14 febbraio 2018;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che la questione inerente la previsione del requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali in una gara per l'affidamento del servizio di pulizia successivo ad incidente stradale è già stata affrontata dall'Autorità nei pareri n. 82 del 23 aprile 2014 e n.128 del 6 giugno 2014, nei quali,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

fermo restando il presupposto per cui le stazioni appaltanti possono integrare in senso più restrittivo i requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto, nel rispetto dei limiti intrinseci della discrezionalità amministrativa, ossia dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, è stato precisato che in ogni caso *«la congruità e la ragionevolezza della qualificazione prescritta dal bando di gara devono sempre essere vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all'appaltatore secondo la disciplina contrattuale predisposta dall'amministrazione, con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità»*;

CONSIDERATO che, in ragione delle prestazioni oggetto del contratto di cui all'odierna controversia, la stazione appaltante ha previsto come necessario il possesso del requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 9;

RITENUTO che, in considerazione delle tipologie di prestazioni richieste (*«intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e recupero ed asportazione dei detriti solidi non biodegradabili in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque l'eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, riconducibile al sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze e attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici stradali a seguito del verificarsi di incidenti o, anche in assenza di incidente stradale, che comportano perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue pertinenze»*) la scelta dell'amministrazione non risulti incongrua, né sproporzionata, né illogica rispetto al servizio specifico da affidare in concessione;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la previsione del necessario possesso dei requisiti di idoneità professionale da parte di tutti i componenti del raggruppamento, essa presuppone la definizione della questione della natura del requisito di iscrizione all'albo, che è stata più volte affrontata dall'Autorità, da ultimo nella delibera n. 498 del 10 maggio 2017, con cui è stato precisato che tale iscrizione costituisce un requisito di idoneità professionale di tipo soggettivo (afferente all'idoneità professionale del candidato), intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'amministrazione, in quanto connesso al dato esperienziale ed aziendale dell'idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidare; è stato altresì chiarito che il requisito non può formare oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito "trasferibile" da un operatore economico all'altro e che la specifica connotazione soggettiva dell'iscrizione all'albo è peraltro confermata dal divieto di avvalimento di tale requisito sancito espressamente dall'articolo 89, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, relativamente alla questione del possesso del requisito di iscrizione in capo ai componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese, nella delibera sopra citata è stato precisato che, mentre per i requisiti di natura oggettiva è ammessa per i raggruppamenti la somma dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento stesso, per quelli di natura soggettiva tale possibilità non sussiste: ciò in quanto la previsione di requisiti di natura soggettiva riflette la scelta dell'amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

all'intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento; conseguentemente, il requisito si rivolge a tutte le imprese associate e deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento;

RITENUTO pertanto che, anche sotto tale profilo, la scelta dell'amministrazione sia coerente con l'orientamento interpretativo formatosi sul punto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della lex specialis oggetto di contestazione siano conformi ai principi generale in materia di contratti pubblici.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2018

Il segretario Maria Esposito